«Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Prestazioni pregiudicate d'ingresso – Cooperazione di polizia e giustizia in materia penale – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 50 » [1] – Principio del ne bis in idem – Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen – Articolo 54 – Nozioni di persona già "assegnata" a "un cosa di sentenziato"»

Nella causa C-129/14 PPU,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dall'Oberlandesgericht Nürnberg (Germania), con decisione del 19 marzo 2014, pervenuta in cancelleria il 20 marzo 2014, nel procedimento penale a carico di

Zoran Spasic,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da V. Skouris, presidente, K. Lenaerts, vicepresidente, R. Silva de Lapuerta, M. Ilešič, L. Bay Larsen, M. Safjan, C.G. Fernlund, presidenti di sezione, A. Ó Caoimh, C. Toader (relatore), D. Šváby, E. Jarašiūnas, S. Rodin e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: N. Jääskinen

cancelliere: I. Illéssy, amministratore,

vista la domanda del giudice del rinvio del 19 marzo 2014, pervenuta alla Corte il 20 marzo 2014, di trattare il rinvio pregiudiziale con procedimento d'urgenza in conformità all'articolo 107 del regolamento di procedura della Corte,

vista la decisione del 31 marzo 2014 della Terza Sezione della Corte che accoglie tale domanda,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 28 aprile 2014,

considerate le osservazioni presentate:

– per il sig. Spasic, da A. Schwarzer, Rechtsanwalt;

– per il governo tedesco, da T. Henze e J. Kemper, in qualità di agenti;

– per il governo francese, da D. Colas e F.-X. Bréchot, in qualità di agenti;

– per il governo austriaco, da G. Eberhard, in qualità di agente, assistito da G. Stumvoll, avvocato dello Stato;

– per il Consiglio dell'Unione europea, da P. Plaza e Z. Kupisch, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da W. Bogensberger e R. Troncoso, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 54 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 (GU 2000, L 239, pag. 19; in prosieguo: la «CAAS»), nonché dell'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di un procedimento penale avviato in Germania nei confronti del sig. Spasic per una truffa da questi commessa in Italia.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

Carta

3 L'articolo 50 della Carta, intitolato «Diritto di non essere giudicati o puniti due volte per lo stesso reato», figura al titolo VI di detta medesima, rubricato «Giustizia». Esso è redatto nei termini seguenti:

«Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge».

4 Il titolo, la libertà e i principi della Carta sono interpretati, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, TUE, in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.

5 Intitolato «Portata [...] dei diritti» garantiti, l'articolo 52 della Carta, al quale figura al capo VII «Disposizioni generali», così dispone:

«1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

(...)

3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude il diritto dell'Unione concede una protezione più estesa.

(...)»

6 L'articolo 54 dell'Unione e degli Stati membri tengono nel debito conto le spiegazioni elaborate al fine di fornire orientamenti per l'interpretazione della presente Carta».

Diritto dell'Unione e degli Stati membri

7 Il titolo, la libertà e i principi della Carta fondamentali 2007, 2007, C 303, pag. 17) precisa, per quanto riguarda l'articolo 50 della Carta, che la regola del ne bis in idem non si applica solo all'interno dello giurisdizione di uno stesso Stato, ma anche tra giurisdizioni di più Stati membri. Ciò corrisponde all'acquis del diritto dell'Unione in materia di spazio di libertà, sicurezza e giustizia, quale sviluppato dalla Corte nella sua giurisprudenza. Secondo la Corte, la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati membri dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 (GU 2000, L 239, pag. 19; in prosieguo: la «CAAS»), nonché dell'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

8 Ai sensi dell'articolo 1 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie (GU 2008, C 115, pag. 322), allegato al Trattato FUE, esse recita:

«Gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione adottati in base al trattato [UE] prima della entrata in vigore del trattato di Lisbona sono mantenuti per tali atti almeno fino all'abrogazione degli stessi in applicazione dei trattati».

9 L'articolo 10, paragrafi 1 a 3, del suddetto protocollo stabilisce quanto segue:

«1. A titolo di misura transitoria per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del trattato di Lisbona per quanto riguarda le attuali misure adottate prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, le attribuzioni delle istituzioni alla data di entrata in vigore di detto trattato sono mantenute le seguenti: le attribuzioni della Commissione a norma dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea [TFUE] e le attribuzioni della Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE] a norma del titolo VI del trattato [UE], nella versione vigente prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, restano invariate, anche nel caso in cui siano state accettate in forza dell'articolo 35, paragrafo 2, [UE].

(...)

3. In ogni caso le misure transitorie di cui al paragrafo 1 cessa di avere effetto cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

(...)».

Decisione quadro 2002/584/GAI

10 L'articolo 1, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, pag. 1), così come modificata dalla decisione quadro del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU L 81, pag. 24, in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»), dispone quanto segue:

«1. Il mandato d'arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale di un'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà».

11 Ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1, della decisione quadro 2002/584, un mandato d'arresto europeo può essere emesso, segnatamente, se è stata disposta la condanna a una pena o a una misura di sicurezza per condotte punite dalla legge dello Stato membro emittente.

12 L'esecuzione di un mandato europeo può essere rifiutata per le ragioni contenute agli articoli 3 e 4 della medesima decisione quadro.

13 Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, della decisione quadro 2002/584, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può rifiutare l'esecuzione di detto mandato qualora:

«5. – Scopo della presente decisione quadro è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro, al fine di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, debba riconoscere una sentenza ed eseguire la pena.

(...)

La presente decisione quadro si applica quando la persona condannata si trovi nello Stato di esecuzione o lo stato Stato di esecuzione.

(...)»

La decisione quadro 2009/948/GAI

14 Il considerando 3 della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti paralleli (GU 2009, L 328, pag. 42), così recita:

«La misure previste dalla presente decisione quadro dovrebbero mirare a evitare situazioni in cui la stessa persona è oggetto, in relazione agli stessi fatti, di procedimenti penali paralleli in due o più Stati membri, che potrebbero avere come risultato che una di esse sia definitivamente assolta o condannata, nel qual caso la situazione è contraria al principio secondo cui "ne bis in idem", quale enunciato all'articolo 54 della [CAAS]. (...)».

15 Ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1, 4 e 6, della suddetta decisione quadro, l'autorità competente di uno Stato membro che abbia fondati motivi per ritenere che si stia conducendo un procedimento parallelo in un altro Stato membro prende contatto con l'autorità competente dell'altro Stato membro per confermare l'esistenza di un siffatto procedimento parallelo al fine di avviare consultazioni dirette.

La normativa nazionale

Diritto tedesco

16 Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del codice penale (Strafgesetzbuch), intitolato «Applicabilità agli atti che integrano reati commessi all'estero in altri casi»:

«[I]l diritto penale tedesco si applica ad atti che integrano un reato commesso all'estero a danno di un cittadino tedesco, qualora l'atto sia altresì punibile nello Stato in cui è stato commesso o nel caso in cui tale luogo non sia soggetto a sovranità penale di alcuno Stato».

17 L'articolo 263 del codice penale, intitolato «Truffa», così recita:

«(1) Chiunque, con l'intenzione di procurare a sé o ad altri un ilecito vantaggio patrimoniale, arreca pregiudizio al patrimonio altrui cagionando o mantenendo un errore attraverso la comunicazione di fatti falsi oppure li fa intervenire o li mantiene in errore, è punito con la reclusione da cinque anni e con la pena pecuniaria.

(...)

(3) In casi particolarmente gravi, è applica la reclusione da sei mesi a dieci anni.

(...)

Ricorre un caso particolarmente grave, di regola, quando si tratti di un truffatore di professione o di un membro di una banda organizzata a [...]».

18 Ai sensi dell'articolo 1 della legge sull'adozione della Carta di giustizia delle Comunità europee per il procedimento di prossima pregiudiziale nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (Gesetz zur Ausführung des Rahmenbeschlusses vom 13. Juni 2002 über den Europäischen Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union) del 20 Luglio 2006 (BGBl. 2006 I, pag. 1721), come modificata dalla decisione quadro sul Mandato d'arresto europeo e sulle procedure di consegna tra Stati membri dell'Unione europea del 21